MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

8/2018

DONNE RISTRETTE

A CURA DI
GIULIA MANTOVANI

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Entrambi i revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

© 2018 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Donne ristrette, a cura di Giulia Mantovani

Prima edizione: dicembre 2018
ISBN 9788867058600

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Prefazione
di *Mario Chiavario* 13
Le Autrici e gli Autori 15
Introduzione
I diversi volti della comunità femminile ristretta 17

Parte Prima
Donne, Reato E Carcere

Sezione I – La popolazione detenuta femminile 29

Michele Miravalle
Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa 29
1. Premessa 29
2. La detenzione femminile ai tempi del *mass incarceration.* 30
3. Le donne in carcere: racconto di una marginalità. 34
4. Le donne straniere ristrette. 37
5. Il profilo giuridico delle donne detenute. 41
6. Donne, maternità, condizioni detentive. 45
7. Il «governo dell'eccedenza». 53
Riferimenti bibliografici 56

Sezione II – Le donne, il carcere, gli affetti 59

Barbara Giors
Il diritto all'affettività tra norme e prassi penitenziarie 59
1. Il ruolo della famiglia e degli affetti in ambito penitenziario. 60
2. Il mantenimento delle relazioni affettive in regime intramurario. 62
2.1. I colloqui: disposizioni generali, *iter* autorizzativo, soggetti legittimati. 62
2.2. I colloqui visivi. 67

2.3. I colloqui telefonici. 71
2.4. La corrispondenza epistolare. 75
2.5. I contatti con la famiglia nell'ambito dei regimi di rigore. 78
3. La disciplina dei permessi. 82
3.1. I permessi di necessità. 83
3.2. Le visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente gravemente disabile. 87
3.3. I permessi-premio. 89
4. Il diritto alla sessualità: "stato dell'arte" e prospettive di riforma. 91
5. Diventare moglie e madre in carcere: la celebrazione del matrimonio e l'accesso alle tecniche di procreazione assistita. 95
Riferimenti bibliografici 98
Riferimenti giurisprudenziali 103

Joëlle Long
Essere madre dietro le sbarre 107
1. I principi: il superiore interesse del minore; il diritto del minore a crescere in famiglia e alla continuità degli affetti; il diritto del figlio e del genitore al rispetto della vita familiare. 108
2. La valutazione delle competenze genitoriali della madre ristretta: alcune considerazioni generali. 113
3. L'esercizio della responsabilità genitoriale da parte delle madri ristrette con i figli in un istituto penitenziario. 120
4. L'esercizio delle responsabilità genitoriali nel caso di separazione dai figli. 125
4.1. La decisione del distacco: a) l'affidamento familiare e b) il collocamento o l'affidamento esclusivo al padre. 125
4.2. L'esercizio della responsabilità genitoriale dal carcere. 129
5. La rottura del rapporto giuridico di filiazione. 136
5.1. Profili di diritto penale. 138
5.2. Profili di diritto civile: a) la limitazione, la decadenza, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale e lo stato di adottabilità deliberati dal giudice civile. 140
5.3. b) L'affidamento esclusivo al padre. 144
6. Un tentativo di bilancio. 145
Riferimenti bibliografici 151
Riferimenti giurisprudenziali 154

Sezione III – Uno sguardo retrospettivo. Il trattamento della criminalità femminile nelle memorie dell'Archivio di Stato di Torino e nei luoghi di una segregazione consumata tra punizione ed emenda morale 157

Mario Riberi
La criminalità femminile in Piemonte attraverso le sentenze degli organi giudiziari (1802-1861) 157
1. Introduzione. 157
2. La giustizia penale nel Piemonte napoleonico (1802-1814). 158
2.1. La criminalità femminile. Il Tribunal Criminel et Spécial de Turin. 160
2.2. La Cour de Justice Criminelle et Spéciale de Casal. 162
2.3. La Cour Spéciale Extraordinaire de Turin. 165
3. La giustizia penale in Piemonte dalla Restaurazione al Regno d'Italia (1814-1861). 166
3.1. La criminalità femminile in Piemonte nelle sentenze di condanna alla pena capitale dalla Restaurazione al Regno d'Italia (1814-1861). 169
4. Considerazioni conclusive. 173
Riferimenti bibliografici 177

Andrea Pennini
Note sulla detenzione femminile in Piemonte dall'antico regime all'Ottocento 181
1. Introduzione. 181
2. La reclusione femminile nel regno di Sardegna d'antico regime. 182
3. Le istanze rivoluzionarie e le carceri piemontesi. 185
4. Il sistema utopico di Giulia di Barolo. 187
5. Il carcere di Pallanza. 190
Riferimenti bibliografici 191

Parte Seconda
Maternità e alternative al carcere

Sezione I – Il quadro normativo: verso una giustizia penale *child-sensitive* 195

Giulia Mantovani
La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio 195

1. La giustizia penale degli adulti e il benessere del minore: alcune considerazioni preliminari. 196
2. Genitori in conflitto con la giustizia penale e figli minori: gli strumenti di tutela di un rapporto a rischio. 198
3. L'interesse del minore come causa di distrazione della madre dal carcere: l'incidenza del fattore età. 199
4. Benessere della prole *vs* pronta esecuzione della pena. L'interesse del "piccolo" minore alla convivenza con la madre e il rinvio dell'espiazione. 203
4.1. La condivisione della libertà nonostante la condanna alla pena detentiva. 209
5. Benessere della prole *vs* espiazione intramuraria. La detenzione domiciliare in luogo della rinuncia alla pronta esecuzione della pena. 210
5.1. L'interesse del minore alla convivenza con la madre fino al decimo compleanno: la detenzione domiciliare ordinaria … 213
5.2. … e la detenzione domiciliare speciale. 217
5.3. La convivenza in regime di detenzione extramuraria. 224
6. Assistenza all'esterno dei figli d'età non superiore a dieci anni. 241
7. Oltre il decimo compleanno della prole: a) l'estensione della detenzione domiciliare ordinaria in funzione di tutela del figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante; b) la proroga della detenzione domiciliare speciale o la transizione all'assistenza esterna. 246
8. Benefici penitenziari a tutela del figlio minore e pene accessorie a carico dell'adulto incidenti sulla responsabilità genitoriale. 251
9. Benessere della prole *vs* esigenze cautelari. 258
10. La convivenza all'interno del circuito penitenziario: l'accoglienza della coppia madre-figlio nelle sezioni-nido o negli Istituti a custodia attenuata dedicati. 265
11. Il bilanciamento dell'interesse del minore a ricevere le cure genitoriali in un ambiente idoneo con le esigenze sottese alla carcerazione della madre. 273
11.1. Una competizione dall'esito prestabilito: il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva blinda l'interesse del minore alle cure materne. 276
11.2. Il divieto di presunzioni ostative alla tutela dell'interesse del minore alle cure materne … 281
11.3. … e i termini del bilanciamento in concreto. 289
12. L'accesso ai benefici penitenziari: la tutela di madri e figli contro l'ingresso in carcere … 295
12.1. … e contro una protrazione dello stato detentivo gravemente pregiudizievole. 302
13. L'esigenza di una collocazione adeguata della coppia madre-figlio nel contesto penitenziario: le modalità di accesso alla convivenza in regime di custodia attenuata. 305

14. Considerazioni conclusive. 311
Riferimenti bibliografici 315
Riferimenti giurisprudenziali 325

Sezione II – I "nuovi" luoghi della convivenza fra madre detenuta e figlio 329

Andrea Tollis
Le case famiglia protette e il "caso milanese" 329
1. Introduzione. 330
2. Inquadramento della casa famiglia come risorsa in grado di ridurre il fenomeno della carcerazione delle madri. 330
3. L'Associazione C.I.A.O. e il suo riconoscimento come casa famiglia protetta. 332
3.1. Il C.I.A.O. e l'accoglienza delle madri detenute. 333
3.2. La legge 62/2011 e la firma della convenzione. 334
4. Il dilemma dei finanziamenti: tra realtà e prospettive. 335
4.1. La situazione attuale. 336
4.2. Le prospettive. 337
5. L'organizzazione e le caratteristiche della struttura. 339
6. La tipologia e le esigenze delle persone accolte. 340
6.1. Le madri e i bambini. 340
6.2. La figura paterna. 344
7. L'accompagnamento socio-educativo. 345
7.1. L'intervento educativo. 346
7.2. Riflessioni sul contesto pedagogico. 347
7.3. Casa famiglia protetta, UEPE e trattamento. 348
8. Il reinserimento sociale. 350
9. Prospettive di incremento delle case famiglia protette. 353
9.1. Milano e Roma a confronto. 354
10. Conclusioni. 355
Riferimenti bibliografici 356
Appendice 359

Parte Terza
Donne, imputabilità, pericolosità sociale

Sezione I – Donne e salute mentale 367

Michele Miravalle
Dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza: un approccio socio-giuridico 367
1. Introduzione e cenni storici. 367
2. Il definitivo superamento degli OPG: la pericolosità sociale ai tempi della società dell'insicurezza. 373
3. Donne, OPG e REMS. 379
4. Il futuro delle misure di sicurezza custodiali. 382
Riferimenti bibliografici 388
Riferimenti giurisprudenziali 390

Gianfranco Rivellini
Luoghi e trattamento della criminalità femminile condizionata dal disturbo mentale. Dati nazionali, analisi e prospettive 391
1. Storia e significato nel panorama italiano della sezione femminile dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Castiglione delle Stiviere. 392
2. Analisi della popolazione femminile di Castiglione delle Stiviere dal 1° gennaio 1990 al 30 agosto 2017. 399
2.1. Ingressi e dimissioni del campione per stato giuridico. 400
2.2. Variabili socio-demografiche: l'età media all'ingresso. 404
2.3. Variabili socio-demografiche: il grado di istruzione. 406
2.4. Variabili socio-demografiche: lo stato civile. 408
2.5. Variabili socio-demografiche: la nazionalità. 409
2.6. Nazionalità in rapporto alle altre variabili socio-demografiche. 413
2.7. Variabili criminologiche: tipologie giuridiche e raggruppamenti di reati. 414
2.8. Variabili cliniche: diagnosi, infermità mentale, raggruppamenti di reati. 425
2.9. Durata della presa in carico. 438
2.10. I percorsi di dimissione. 446
3. I cambiamenti indotti dal processo riformatore e le possibili prospettive. 460
3.1. L'infermità psichica del detenuto, l'attuazione della legge delega 103/2017. Lineamenti di una riforma mancata. 473
Riferimenti bibliografici 478
Riferimenti giurisprudenziali 481

Filippo Pennazio e Vincenzo Villari
Imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza: esistono differenze di genere? 483
Riferimenti bibliografici 487

Sezione II – La differenza di genere secondo la scuola positiva 489

Ida Ferrero
"Eva delinquente": la scuola positiva e l'imputabilità al femminile 489
1. La donna autrice di reato nel Codice Zanardelli. 489
2. La scuola positiva e l'imputabilità al femminile. 492
3. La posizione giuridica della donna attraverso le pagine di *Tess dei d'Urberville.* 496
Riferimenti bibliografici 500

Parte Quarta
Donne, immigrazione, trattenimento

Sezione I – Il quadro normativo: la condizione dello straniero fra protezione e controllo 505

Manuela Consito
La detenzione amministrativa dello straniero: profili generali 505
1. La protezione e l'ospitalità verso lo straniero nei limiti dell'ordine e della sicurezza pubblici. 505
2. Gli incerti confini tra accoglienza e respingimento. 508
3. La detenzione amministrativa tra accoglienza e trattenimento. 510
4. L'individuazione delle strutture di detenzione amministrativa. 514
5. L'accoglienza e il trattenimento degli appartenenti alle c.d. categorie vulnerabili: il caso dei minori stranieri non accompagnati. 520
Riferimenti bibliografici 522
Riferimenti giurisprudenziali 526

Sezione II – I luoghi del trattenimento 527

Caterina Mazza
Le donne del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria 527
1. Introduzione. 528
2. Alcuni dati: presenze e nazionalità. 529
3. Il CPR di Ponte Galeria: la struttura. 532
3.1. L'ente gestore e i servizi. 534
4. Bisogni e criticità particolari. 539
4.1. Il caso delle sessantasei donne nigeriane. 540
4.2. La tratta delle donne cinesi. 543
4.3. I casi di apolidia. 544
5. Considerazioni finali. 546
Riferimenti bibliografici 548
Riferimenti giurisprudenziali 553

Ida Ferrero*

"Eva delinquente": la scuola positiva e l'imputabilità al femminile

Abstract. Il contributo propone uno studio sulle teorizzazioni della scuola positiva in ordine alla criminalità femminile, con particolare riguardo al tema dell'imputabilità. Gli studiosi appartenenti a tale scuola individuarono nella condizione fisica e mentale della donna una causa "modificatrice dell'arbitrio di lei" e pertanto incidente sulla sua imputabilità.

Sommario: 1. La donna autrice di reato nel Codice Zanardelli. – 2. La scuola positiva e l'imputabilità al femminile. – 3. La posizione giuridica della donna attraverso le pagine di *Tess dei d'Urberville*.

1. La donna autrice di reato nel Codice Zanardelli.

Il tema della donna quale autrice di reato e delle speciali condizioni della sua punibilità animò la preparazione del nuovo codice penale del Regno d'Italia. La soluzione offerta molti anni prima dal giudice nel caso dell'omicidio di cui era stata autrice Antonietta Camicia (v. *supra*, *La criminalità femminile*, § 4) ci mostra come l'indagine si andasse concentrando sulle caratteristiche fisiche e mentali della donna, anche in relazione alla sua posizione sociale. Il fatto che l'interesse del dibattito giuridico si orientasse proprio sul duplice piano dello stato psico-fisico e della difesa dell'onore era

* Dottoressa di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno.

determinato da un ruolo femminile strettamente circoscritto alla famiglia: una compromissione della sua moralità in campo sessuale avrebbe potuto relegare la donna in una posizione di "reietta" nell'ambito della società.

Uno spunto di riflessione interessante sulla percezione della condizione femminile, sotto il duplice profilo delle sue condizioni fisiche e mentali e della sua onorabilità, è rappresentato dalla discussione della Commissione senatoria, in sede di approvazione del codice Zanardelli del 1889, la quale si interrogò sulla conciliabilità dell'art. 47 (Franchi, 1908, p. 14), che prevedeva una diminuzione di pena nel caso in cui lo "stato di mente" fosse tale da far «scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla» (*Relazione della commissione speciale*, 1888, p. 232), e l'art. 369, relativo all'infanticidio per causa d'onore. Ci si chiedeva, da un lato, se «la condizione patologica della donna partoriente [*fosse*] uno fra gli elementi che dev'essere considerato per rendere l'infanticidio scusabile» e quindi se la pena prevista dall'art. 364 (da 18 a 21 anni di reclusione) dovesse essere ridotta e applicata nella durata da 3 a 10 anni. Dall'altro lato, ci si domandava se, invece, il vizio di mente e la causa d'onore fossero derivanti da cause o fatti diversi e, pertanto, nel caso di coesistenza dell'uno e dell'altra, quest'ultima intesa quale «sentimento d'onore proprio o di coloro che per vincoli di sangue o di famiglia sono uniti al colpevole», la pena da applicarsi fosse quella prevista dall'art. 369 ancora diminuita *ex* art. 47 n. 3[1]. Il sostituto procuratore del re, Augusto Setti[2], sottolineava come – in seno alla commissione senatoria – si fosse preteso che non si prevedesse un abbassamento del minimo della pena da sei a tre anni per l'infanticidio per causa d'onore, perché «a mitigare la sanzione penale può concorrere ogni altra scusa ammissibile nell'omicidio» e concludeva, quindi, che l'esistenza di un vizio di mente[3] non fosse inconciliabile con il desiderio di conservare il buon nome, di nascondere il

1 Si trattava dell'applicazione del combinato disposto degli artt. 364, 369 e 47 n. 3. Il testo degli articoli era il seguente: «chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da diciotto a ventun anni» (art. 364); «quando il delitto preveduto dall'art. 364 sia commesso sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni» (art. 369). L'art. 47 n. 3 prevedeva che, «quando lo stato di mente indicato nell'art. precedente era tale da scemare grandemente la imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti: ove si tratti di pena temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei ma non i dodici anni, si applica nella durata da uno a cinque anni; e negli altri casi, in una durata inferiore alla metà della pena che sarebbe applicata» (Franchi, 1908, p. 14 e 60).

2 Per alcune notizie biografiche si richiama Pesce Maineri, 1931.

3 Come nel caso del *semifolle*, del *frenastenico*.

disonore, in questo caso con l'uccisione del neonato (Setti, 1892, p. 350). Il procuratore del re simpatizzava, però, per la scuola positiva[4] e riteneva sbagliata la previsione di un vizio parziale di mente poiché, a suo avviso, di fronte a quello che definiva «un arresto, una deviazione dalla normale evoluzione fisiologica», non era possibile prestare attenzione a quello che egli chiamava «un residuo di dolo». Richiamando la sua esperienza come magistrato, egli osservava come la diminuzione dell'imputabilità nel caso di vizio parziale di mente fosse, forse, una «verità trascendentale ed assoluta» ma non certo "sperimentale", ovvero una verità dimostrabile, la risultante di un metodo rigorosamente scientifico, come avrebbe richiesto la dottrina della scuola positiva (Setti, 1892, p. 352). L'impostazione adottata da questa parte della scienza penalistica italiana affiancava, infatti, allo studio giuridico quello di discipline scientifiche come la medicina, la biologia, l'antropologia. Uno dei suoi esponenti più noti, Enrico Ferri (1882, p. 28), affermava che il reato doveva essere studiato come fenomeno naturale, nella sua qualità di azione concreta e, di conseguenza, che le discipline scientifiche dovevano affiancare lo studio giuridico quali strumenti necessari per indagare quelle che si reputavano essere le "cause naturali" dei reati. Per queste ragioni, gli studiosi che aderivano a tale impostazione ritenevano che solo lo studio del delinquente, realizzato con «metodo clinico sperimentale e con soda cultura scientifico-psicologica», permettesse di offrire una risposta adeguata ai quesiti sollevati in merito alla prevenzione e alla repressione dei crimini (Ottolenghi, 1911, p. 521).

L'art. 47 sopra citato («dell'imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono») venne incluso nel codice Zanardelli nel titolo VI. La questione dell'imputabilità fu un tema sul quale si contrapposero le diverse scuole che allora animavano la discussione scientifica e legislativa nel campo del diritto penale. Del resto, si è recentemente osservato che «tutte le scuole, in tutti i tempi, hanno fatto questa ricerca e l'evoluzione del diritto penale è contenuta nella evoluzione del criterio di imputabilità» (De Giudici, 2016). Secondo la scuola positiva, il reato era da considerarsi quale conseguenza delle forze fisiopatologiche che governavano la vita dell'uomo e ne determinavano le azioni e la necessità della sanzione penale in risposta al fatto antigiuridico derivava dai bisogni del cosiddetto «vivere sociale». Il pensiero dei giuristi positivi non riuscì, però, ad influenzare la formulazione del Codice Zanardelli perché si riteneva – come si può desumere dalle pagine della relazione a cura di Tommaso Villa – che esso non «tollerasse ancora di essere codificat[*o*] pel suo stato rudimentale, per le affrettate indu-

4 Come si nota nel testo di Lavagna, *Una nuova scuola di diritto penale* pubblicato nella rivista *Cassazione Unica*, p. 394: «Setti, al quale la simpatia vivissima per la scuola positiva non impedì di essere perspicuo ed acuto espositore delle dottrine avversarie […]».

zioni, per le esorbitanti deduzioni» (De Tilla, 1890, p. 31). Ciononostante, Augusto Setti (1892, p. 31) teneva ad evidenziare come il pensiero della scuola positiva avesse ritemprato «le discipline giuridiche ai nuovi dettami delle scienze biologiche e sociologiche», pur non avendo inciso direttamente sui testi legislativi.

Il dettato normativo pareva più aderente al pensiero della scuola classica che – prendendo come base il libero arbitrio dell'individuo – riteneva che la persona andasse punita nel momento in cui decideva di commettere un reato[5]. Ciononostante, Augusto Setti (1892, p. 35) pensava che il dettato normativo seguisse una via diversa sia dall'impostazione classica sia da quella auspicata dalla scuola positiva: il cardine della imputabilità venne individuato, infatti, nella volontarietà del fatto ma si sarebbe rimessa la volontarietà del fatto alla sola libertà morale, distinguendo così un ambito di moralità soggettiva da uno di moralità oggettiva. In questo modo, secondo il professore e deputato Luigi Lucchini[6] si sarebbe sostituito «al presupposto della libertà d'elezione quello della libertà di azione, conservando solo come attributo il carattere di volontaria, per corrispondere, soggettivamente, al concetto della personalità umana»; in questo modo si sarebbe differenziato il piano della responsabilità soggettiva da quello della responsabilità oggettiva rispettando così «innanzi al foro della coscienza etica il sentimento umanissimo del libero arbitrio e […] consacra[*ndo*] scientificamente innanzi al foro della coscienza giuridica il solo fattore esternamente apprezzabile delle azioni umane nei rapporti sociali, che è la volontarietà del fatto» (Lucchini, 1866, p. 465).

2. La scuola positiva e l'imputabilità al femminile.

I giuristi appartenenti alla scuola positiva dedicarono particolare attenzione al tema della criminalità al femminile, a partire dalla celebre opera di Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero *La donna delinquente, la prostituta, la donna normale*. Nella prefazione a tale opera si dichiarava come – dopo lunghi studi scientifici su diverse specie animali e su quella umana – la don-

5 Il dettato dell'art. 45 era, infatti, il seguente: «Nessuno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza della sua azione od omissione».

6 Luigi Lucchini, pur non aderendo alla scuola positiva, desiderava studiarne il pensiero «non mosso da pregiudizi di vecchia scolastica, da timorata ritrosia a seguire il movimento evolutivo della scienza, sulla base del metodo induttivo; ma s'ispira, invece, al fervido desiderio di contribuire al conseguimento di quel progresso, all'applicazione di quel metodo, respingendo le intemperanze che ne offuscano lo splendore»: L. Lucchini, 1886, p. XXII.

na apparisse uguale o superiore all'uomo sino alla pubertà «in forza e statura, spesso in ingegno» ma come, col passare degli anni, rimanesse indietro «lasciando nella stessa momentanea prevalenza una prova di quella precocità che è comune alle razze inferiori» (Lombroso e Ferrero, 1903, p. VI).

Il fatto che si individuasse il cambiamento della condizione della donna rispetto all'uomo nella pubertà nasceva dall'idea che fosse proprio lo sviluppo dei caratteri relativi alla sessualità ad influenzare l'organismo, l'intelletto e la volizione femminile tanto che venivano individuati alcuni stati "anomali", come il ciclo mestruale, la gravidanza, il parto, tali da influenzare fortemente le funzioni psichiche (De Tilla, 1890, p. 25). Infatti, veniva ravvisata proprio nelle «specialità fisiologiche e di organi» la causa della minore lucidità ed ordine dell'intelligenza femminile; gli esponenti della scuola positiva ritenevano che tali "specialità" influissero proprio sul cervello: «la mestruazione, la gravidanza, il parto, il puerperio hanno un'incontestabile influenza sul cervello» (De Tilla, 1890, p. 29). Pertanto ogni perturbazione di queste "speciali funzioni", strettamente legate alla riproduzione, non poteva non ripercuotersi su di esso. Era proprio "l'esame antropologico" della donna – secondo i positivisti – ad avvalorare la tesi dell'inferiorità delle appartenenti al sesso femminile. L'avv. Berardi (1887, p. 12), autore di un'opera specifica in materia, sottolineava come anche in campo civile la donna non fosse mai stata parificata all'uomo, affermando anzi che «la maritata ha una capacità giuridica di gran lunga inferiore a quella del marito». Egli evidenziava come la differenza fra uomo e donna, «appena sensibile nell'infanzia», diventasse sempre maggiore con lo sviluppo e la crescita; proprio il periodo mestruale della donna avrebbe determinato, secondo il Berardi (1887, p. 30), l'insorgere di ninfomania e piromania, quest'ultima determinata «dall'irritazione delle ovaie e dell'utero». Per avvalorare la sua tesi, in linea con il pensiero della scuola positiva, egli si basava anche sui frutti di studi scientifici e citava il medico e antropologo Paolo Mantegazza, il quale, nelle sue *Lezioni di Antropologia* (Babini, Minuz e Tagliavini, 1986, p. 33), sosteneva che la donna fosse da considerarsi quasi quale appartenente ad un'altra specie rispetto all'uomo, tanto che «in ogni osso, si può dire, che stia l'impronta del sesso». Infatti, il Mantegazza riscontrava – a fronte di una maggiore benevolenza e eccitabilità – ancora una volta, una minore intelligenza tanto che la sua conclusione finale era quella di affidare «alla donna la generazione degli uomini, all'uomo la generazione delle idee» (v. Berardi, 1887, p. 17).

Al contrario, il penalista Bernardino Alimena (1896, p. 352) riteneva che gli stati come la mestruazione, la gravidanza, il parto comportassero, sì, uno "sconcerto mentale" ma che esso non avesse nulla di differente rispetto alle altre malattie psichiche e che l'unica ragione per distinguere la donna soggetta a questi stati dall'individuo affetto da altre malattie psichiche fos-

se semplicemente la periodicità legata al ciclo femminile. Anche in questo caso, a suo avviso, si sarebbe comunque verificata una ingiustificata disparità di trattamento perché «alla donna che non subisce alterazioni durante il mestruo si darebbe una minorante non meritata, e alla donna che le subisce, si darebbe troppo poco, potendo ella avere diritto ad una minorante più intensa o ad una discriminante a dirittura».

Proprio sulla diversità fisica che si reputava esistente fra uomo e donna si basava la teoria, promossa da molti giuristi aderenti alla scuola positiva, secondo la quale «la natura organica e psichica della donna s'oppone all'eguale trattamento dei due sessi in rapporto all'imputabilità penale» (Alimena, 1896, p. 20). Infatti, era proprio contro l'idea, definita "aprioristica", di considerare tutti i delinquenti eguali fra loro che si scagliavano i giuristi appartenenti alla scuola positiva e – con riguardo specifico all'imputabilità – contro l'individuazione di poche cause di diminuzione della responsabilità penale: «sono proprio soltanto quelle quattro o cinque circostanze, e non più, che possano influire sulla imputabilità morale?» (Ferri, 1182, p. 46). La scuola positiva riteneva che quelle condizioni fisiche e sociali che venivano qualificate come «precedenti indissolubili» delle azioni del delinquente non si potessero ignorare e andassero invece valutate anche in merito all'imputabilità (Ferri, 1182, p. 21).

Di tale impostazione era stato precursore Giovanni Carmignani, il quale già nel 1808, negli *Elementi di diritto criminale* (1854, p. 56), affermava che «gli organi della generazione hanno molta influenza su quelli che servono all'intelletto. Nelle femmine la midolla spinale è più debole e delicata che non lo è nei maschi. Quindi han quelle più deboli le forze dello spirito e più fermi i mezzi di acquistare le idee fornite loro dalla natura. Ciò posto il sesso femminile è pure una giusta causa perché il delitto venga all'agente meno imputato».

Il giurista Antonio Buccellati (1865, p. 210), molti anni dopo, aveva in parte aderito all'impostazione del Carmignani chiedendosi perché, se la donna veniva equiparata all'uomo in campo penale, non succedesse altrettanto in campo civile e affermando che «nella donna siccome preponderante la fantasia e il sentimento; così difficilmente si può trovare quella calma che è necessaria a costituire un sicuro giudizio delle proprie azioni, giudizio su cui si fonda l'imputabilità». Proprio «il soverchio della fantasia e del sentimento» nella donna, attenuandone di molto la libertà, avrebbe dovuto far sì che se ne alleviasse la responsabilità in caso di colpa (Buccellati, 1876, p. 575). Nel contempo il giurista sottolineava come il genere femminile incontrasse altresì una maggiore difficoltà nell'accesso alla conoscenza della legge e dell'ordinamento giuridico.

Il tema della diversità fisica fra uomo e donna e della difficoltà di quest'ul-

tima nell'accesso e nell'uso degli strumenti giuridici venne trattato anche da Pietro Ellero, promotore di una minore responsabilità penale delle donne. Nel 1874 egli tenne all'Università di Bologna una lezione dal titolo *Della minore responsabilità della donna* e affermò (p. 93): «la costituzione fisica delle femmine, non pel solo apparto genitale, differisce da quella degli uomini […]. Codeste peculiarità anatomiche e fisiologiche necessariamente si riannodano alla maggiore caratteristica dello spirito muliebre: vale a dire al predominio del sentimento sulla ragione». Il giurista si chiedeva: «un essere che di rado medita e sempre palpita, che è perpetuamente languido o agitato, che ignora le leggi, che piega alle istigazioni, che fa suo volere del volere altrui; un tal essere non è egli meno imputabile di chi regge col calcolo gli affetti, è pensatore freddo, conosce le leggi che crea, provoca, padroneggia?». Anche il già citato avv. Berardi (1887, p. 27) riteneva che la differenza fisiologica fra uomo e donna fosse stata riconosciuta nel campo della medicina ma che ciò non fosse avvenuto nell'ambito giuridico, in rapporto con la responsabilità.

Anche il giurista sardo Ottone Baccaredda (1877, p. 121) poneva a base della sua riflessione sull'imputabilità della donna la differenza di trattamento imposta al sesso femminile in campo civile e penale. Si chiedeva, infatti, come fosse possibile che «la donna, cui si nega ogni responsabilità nei rapporti politici, la donna della quale non si riconosce l'eguaglianza coll'uomo nei rapporti civili, come può la donna ritenersi perfettamente eguale all'uomo nel solo rapporto penale?». Anch'egli sosteneva che la donna presentasse differenze «degli organi e nell'estrinsecazione delle facoltà affettive e psicologiche» le quali rendevano possibile affermare che ci fosse affinità tra i minori d'età e la donna. Partendo da questa base, concludeva così che – come era garantito ai fanciulli «il benefizio di una più lieve responsabilità, di una colpabilità più lieve» – così si sarebbe dovuta assicurare alla «eterna fanciulla» una minore imputabilità (Baccaredda, 1877, p. 11).

Pietro Ellero (1874, p. 94) affrontava anche il tema della mancanza di conoscenze giuridiche da parte della donna, definendola «un essere che ignora la legge»; al contrario Francesco Carrara, nel suo *Programma di Diritto criminale*, sosteneva: «imperocché se la donna è offesa, ricorda subito la legge penale ricorrendo al giudice, e male può ammettersi che non la conosce quando offende» e affermava: «penso non doversi ravvisare nel sesso femminile una minorante della imputazione. Causa di modificare la pena il sesso può esserlo per riguardi alla sensibilità del reo o alla pubblica decenza» (1863, p. 115). Anche Enrico Ferri (1877, p. 596) sostenne che la condizione femminile dovesse essere una causa non solo di mitigazione della pena ma anche di diminuzione dell'imputabilità potenziale.

Va sottolineato altresì come il professore torinese Tancredi Canonico

(1872, p. 329) contrastasse la "barbara idea" che il sesso femminile influisse sull'imputabilità, ma ritenesse che potesse essere una delle cause «influenti a diminuire il grado di pena». Infatti, egli pensava, da un lato, che «la maggiore debolezza o la maggiore sensibilità dell'organismo non diminui[*sse*] la pienezza né dell'intelletto, né della libera volontà», dall'altro, che la «minore vigoria fisica [*avrebbe reso*] più pesante per la donna la pena ordinaria». Pure Antonio Buccellati (1876, p. 576), sopra citato, riteneva che – a prescindere dall'impostazione relativa all'imputabilità – le donne dovessero ricevere un trattamento sanzionatorio diverso e che questa materia avrebbe dovuto essere oggetto, non tanto del codice penale, quanto piuttosto di un regolamento carcerario o penitenziario. Tale tesi era condivisa anche dal Veratti (1863, p. 102), il quale affermava di convenire col Carrara in merito al fatto che il sesso femminile non influisse sull'imputabilità e però, nell'applicazione della pena, si dovesse aver riguardo alla «maggiore passibilità e sensibilità delle donne». Questo "maggior riguardo" non avrebbe dovuto essere oggetto di una previsione legislativa generale ma «il miglior temperamento adunque delle pene gravi per le femmine, non istà nell'abbreviarle ma nell'addolcirle».

Infine, va sottolineato che i giuristi della scuola positiva rifiutavano la tesi secondo la quale la differenza fra uomo e donna non deriverebbe dalle peculiarità fisiche del sesso femminile ma da fattori sociali, come l'istruzione e l'educazione. Al contrario, il già citato Bernardino Alimena (1896, p. 337; 38) reputava che «il sesso esercita[*sse*] un'influenza indiretta e prevalentemente sociale, piuttosto che un'azione diretta e legata da cause fisiologiche», e non si spiegava come i giuristi positivisti avessero «nella fabbricazione dei delinquenti e nella fusione dei crani anomali […] tanta cavalleresca premura di risparmiare la donna». In conclusione, quindi, i penalisti appartenenti alla scuola positiva preferivano ricondurre una minore imputabilità per le donne alle presunte condizioni di inferiorità fisica e mentale che non alla situazione di difficoltà di accesso alla conoscenza e di dipendenza economica che caratterizzava la posizione femminile nella società.

3. La posizione giuridica della donna attraverso le pagine di *Tess dei d'Urberville*.

L'interesse per la posizione giuridica della donna e per quello che si potrebbe definire un "approccio di genere" alla giustizia non si limitò alle riflessioni della scuola positiva ma si sviluppò anche negli altri paesi europei ed ebbe un importante riflesso sulla produzione letteraria, specchio delle istanze e dei problemi che animavano la società dell'epoca.

In particolare, il romanziere inglese Thomas Hardy dimostrò uno specifico interesse per la condizione femminile nelle sue opere, scritte nella seconda metà dell'Ottocento. Tale peculiare attenzione può essere stata determinata dalla pluriennale attività di magistrato che permise allo scrittore, da un lato, di acquisire un'approfondita conoscenza giuridica e, dall'altro, di venire a contatto con una pluralità di casi giudiziari (Ferguson, 2013, p. 3)[7]. L'influenza che il contatto con le variegate vicende del mondo "reale" ebbe sulla sua produzione letteraria è testimoniata dalle sue stesse dichiarazioni al quotidiano *Dorset county chronicle* del 18 febbraio 1886, ove si riporta che «*the duties of office keep him in touch with some sterner facts of existence that are apt to be lost sight in the dream world of books*»[8] (Davis, 2003, p. 44).

Thomas Hardy dedicò particolare attenzione al ruolo della donna, al suo accesso alle conoscenze e al linguaggio giuridico così come alla valutazione della sua responsabilità in ambito penale nel romanzo *Tess dei d'Urberville*, scritto nel 1891. Il romanziere mise in evidenza la disparità di posizione nella quale si trovavano la protagonista femminile Tess e il marito Angel Clare, con riguardo sia alle conoscenze sia al linguaggio in ambito giuridico. La donna mancava, infatti, di preparazione sulla disciplina legale del divorzio e si ritrova "intrappolata" nel matrimonio con Angel Clare: Tess, infatti, era convinta che la confessione della sua precedente relazione con Alec d'Urberville avrebbe fornito al marito un motivo sufficiente – anche dal punto di vista formale – per potersi liberare dal vincolo coniugale e riteneva di poterlo così facilmente "liberare". Narrata la confessione di Tess, lo scrittore descrive il suo comportamento così come avrebbe fatto nel suo taccuino riportando un caso conosciuto nelle aule giudiziarie: «*her narrative ended; even its reassertions and secondary explanations were done. Tess's voice throughout had hardly risen higher than its opening tone; there had been no exculpatory phrase of any kind, and she had not wept*»[9].

I termini usati dal romanziere per descrivere le dichiarazioni di Tess, «*re-*

---

7 I testi posseduti da Thomas Hardy rivelano, comunque, una solida preparazione giuridica: fra gli altri *Every Man's Own Lawyer: a Handy book of the Principles of Law and Equity comprising the rights and wrongs of Individuals, Select extracts from Blackstone's Commentaries* (1837); Samuel Stone, *The Justice's Manual* (1889).

8 «I doveri d'ufficio l'avevano mantenuto in contatto con gli aspetti più duri dell'esistenza, che si rischiavano di perdere di vista nel mondo di sogno dei libri». Il suo interesse per i casi giudiziari ai quali aveva occasione di assistere è testimoniato anche dalle annotazioni prese nel suo taccuino (Hardy, 2004).

9 Il testo può essere così tradotto in italiano: «il racconto terminò ed ebbero termine anche le relative ripetizioni e spiegazioni secondarie. Per tutto il tempo la voce di Tess si era a malapena levata più alta del tono iniziale: non c'erano frasi di discolpa di alcun genere e non aveva pianto».

assertions, secondary explanation», sembrano adattarsi meglio alla figura di un accusato che non a quella di un dialogo fra innamorati. Attraverso tale scelta è evidente come Thomas Hardy volesse accentuare la posizione di debolezza nella quale si trovava Tess nel confronto col marito. Nel dialogo letterario pare riflettersi l'attenzione specifica del romanziere per il linguaggio usato dalle parti durante il processo, testimoniata anche dalla moglie, che, nella biografia dello scrittore, riproduce le parole del marito: «*witnesses always begin their evidence in sentences containing ornamental words, evidently prepared beforehand, but when they get into the thick of it this breaks down to struggling grammar and lamentably jumbled narrative*» (Hardy, 1928, p. 218)[10]. Si può così intuire come l'esperienza di magistrato possa essere stata determinante per l'attribuzione ai personaggi letterari di un linguaggio – anche in ambito giuridico – corrispondente all'estrazione sociale, alla cultura, alla conoscenza della materia.

Così avviene anche nel romanzo *Tess dei d'Urberville*. Nel descrivere l'inutile tentativo di Tess di convincere Angel della sua mancanza di colpa, il narratore si sofferma sulla debolezza delle scelte espressive della donna. In particolare, Hardy afferma che la protagonista, spinta dalla disperazione, aveva detto cose che avrebbe fatto meglio ad omettere e si spinge fino a suggerire un'argomentazione che Tess avrebbe potuto usare per perorare la sua causa con Angel («*she might have added besides: "on an Australian upland or Texas plain, who is to know or care about my misfortunes, or to reproach me or you*?"»[11]) o, ancora, un comportamento non verbale che le sarebbe stato d'aiuto, come un pianto isterico, uno svenimento. Hardy evidenzia altresì la difficoltà di Tess a comprendere il linguaggio di Angel e sembra attribuire a quest'ultimo un vocabolario volutamente tecnico, quando egli asserisce l'inapplicabilità del perdono al caso della moglie, come se si trattasse di una categoria giuridica da utilizzare in una controversia legale.

È interessante notare come Angel Clare, marito di Tess, comprenda solo quando ormai è troppo tardi le ragioni del comportamento della moglie. La reazione della protagonista alla mancanza di comprensione dimostrata per la sua situazione si manifesta quando Tess si chiede perché fosse stata punita e giudicata così severamente quando, mai nella sua vita, aveva inteso compiere del male. La protagonista afferma inoltre che, se pure avesse commesso

10 La dichiarazione del romanziere può essere così tradotta in italiano: «i testimoni iniziavano sempre le loro dichiarazioni con frasi contenenti vocaboli decorativi, evidentemente preparate in precedenza, ma quando si arrivava al culmine della testimonianza esse lasciavano il posto ad una grammatica traballante e a un racconto disordinato».

11 Tradotto in italiano: «avrebbe potuto aggiungere "su un altopiano dell'Australia o in una pianura del Texas, chi vuoi che sappia o si interessi delle mie sventure? Chi vuoi che rimproveri me o te?"».

dei peccati, essi sarebbero stati determinati non dalla volontà ma dall'ingenuità, dall'inesperienza.

Con riguardo allo specifico ambito dell'imputabilità, dalla lettura del romanzo si evince come, in due occasioni, Angel metta in dubbio la sanità mentale di Tess[12] e cerchi di ricondurre le sue azioni a un momento di infermità di mente. In particolare ciò accade allorché la donna gli confessa la sua precedente relazione con Alec. In questa occasione il marito si chiede turbato se Tess fosse uscita fuori di senno. Successivamente si pone di nuovo la questione quando la moglie comunica ad Angel di aver ucciso Alec: Tess non è in grado di dare un resoconto preciso dell'accaduto e si limita a ricordare come l'uomo l'avesse schernita amaramente e avesse chiamato Angel con un termine ignobile e per queste ragioni ella l'avesse ucciso.

L'immagine che il romanziere offre della protagonista femminile sembra richiamare la figura della donna offerta dai giuristi della scuola positiva, un essere sopraffatto dai sentimenti e le cui azioni appaiono completamente dominate dagli eventi legati alla sua sessualità.

Thomas Hardy sembra, infatti, quasi voler instillare nel lettore il dubbio che la protagonista potesse godere di una *insanity defence*, ovvero che il suo comportamento potesse essere giustificato da uno stato di infermità mentale. Infatti, dopo l'uccisione di Alec, Tess pare convinta che la sua azione possa riportare Angel da lei: il forte affetto per il marito sembra avere estinto tutto il suo senso morale e averla resa incapace di realizzare la gravità della sua condotta. L'immagine rappresentata dal romanziere di Tess «*weeping with happiness*», ovvero piangente di gioia dopo la confessione dell'omicidio, pare quasi far propendere per un suo momento di alterazione della coscienza.

In conclusione, si può rilevare che le opere di Thomas Hardy testimoniano che le suggestioni provenienti dal dibattito intorno alla criminalità femminile condizionarono anche la scelta delle tematiche cui attingeva la produzione letteraria.

---

12 Se si sposta l'attenzione da Tess ad Angel, si può notare anche l'interesse di Thomas Hardy per gli stati di «*absence of mind*», ovvero di coscienza alterata, di sonnambulismo. Tale tema era molto discusso in quel periodo ed era emerso, in particolare, in seguito ad alcuni fatti di cronaca, tanto che sulle pagine del quotidiano *The Times* del 6 marzo 1843 ci si chiedeva «*where sanity ends and madness begins and what are the outward and palpable signs of one or the other*» (Ferguson, 2013, p. 51). Proprio l'attenzione posta su questo tema aveva condotto all'elaborazione delle *McNaughten Rules* («*to establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at the time of the committing of the act, the party accused was laboring under such a defect of reason, from disease of mind, and not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong*») e potrebbe aver suscitato l'interesse dello scrittore, come emerge, nel romanzo *Tess dei d'Urberville*, quando egli descrive il risveglio di Angel da un sonno quasi annientante, con il vago ricordo che fosse successo qualcosa di inusuale durante la notte.

Riferimenti bibliografici

Alimena B., *I limiti ed i modificatori dell'imputabilità*, vol. II, Torino, Fratelli Bocca, 1896

Babini V.P., Minuz F., Tagliavini A., *La donna nelle scienze dell'uomo*, Milano, FrancoAngeli, 1986

Baccaredda O., *La donna di fronte alla legge penale*, Cagliari, Tip. Editrice dell'Avvenire di Sardegna, 1877

Berardi V.A., *Sulla donna delinquente*, Napoli, Ernesto Anfossi editore, 1887

Buccellati A., *Sommi principii del diritto penale*, Milano, Dottor Francesco Vallardi tipografo editore, 1865

Buccellati A., *Quale importanza abbia l'isolamento assoluto rispetto a un complesso sistema penale*, in *Rendiconti*, Reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, serie II, vol. IX, Milano, tipografia di Giuseppe Bernardoni, 1876, p. 565 ss.

Canonico T., *Introduzione allo studio del diritto penale. Del reato e della pena in genere. Memorie delle lezioni*, Torino, stamperia dell'Unione tipografico-editrice, 1872

Carmignani G., *Elementi di diritto criminale*, Napoli, stabilimento tipografico di P. Androsio, 1854

Carrara F., *Programma del corso di diritto criminale*, Lucca, tip. Canovetti, 1863

Davis W.E., *Thomas Hardy and the law: legal presences in Hardy's life and fiction*, Newark, University of Delaware press, 2003

De Giudici G., *La donna di fronte alla legge penale. Il problema dell'imputabilità della donna tra Otto e Novecento*, in *Historia et ius*, 2016, n. 10, paper n. 5

De Tilla A., *La donna e la responsabilità penale*, estratto dalla *Gazzetta Diritto e Giurisprudenza*, Napoli, Editore Federico Corrado, 1890

Ellero P., *Della minore responsabilità penale delle donne*, in *Opuscoli criminali*, Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1874, p. 87 ss.

Ferguson T., *Thomas Hardy's legal fiction*s, Edinburgo, Edinburgh University Press, 2013

Ferri E., *Teorica della imputabilità e negazione del libero arbitrio*, Firenze, Tipografia G. Barbera, 1877

Franchi L. (a cura di), *Codice penale e di procedura penale*, Ulrico Hoepli edizioni, Milano, 1908

Hardy T., *Thomas Hardy's 'Facts' Notebook: A Critical Edition*, a cura di William Greenslade, Aldershot, Ashgate, 2004

Lavagna A., *Una nuova scuola di diritto penale. La scuola psicologica,* in *Cassazione Unica. Periodico giuridico di Roma*, diretto da Enrico Pessina e Camillo De Benedetti, anno XIX, vol. XVIII, Roma, Tipografia-Editrice del Diritto italiano, 1907, p. 385 ss.

Lombroso A. e Ferrero G., *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1903

Lucchini L., *I semplicisti (antropologi, sociologi, psicologi) del diritto penale*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1886

Mantegazza P., *Lezioni di antropologia: (1870-1910)*, Firenze, Società italiana di antropologia ed etnologia, 1989

Ottolenghi S., *Una "polizia scientifica" antiscientifica*, in *La scuola positiva nella dottrina e nella giurisprudenza penale*, anno XXI, serie III, vol. II, Milano, Società editrice libraria, 1911, p. 516 ss.

Pesce Maineri A., *Alla memoria del senatore S. E. Augusto Setti, sommo magistrato e giurista,* in *Il lavoro*, 23 agosto 1931

Setti A., *Dell'imputabilità secondo gli articoli 44,45,46,47 e 48 del Codice penale italiano. Studio teorico-pratico in rapporto alle principali questioni di diritto e procedura penale e di psichiatria*, con prefazione di Carlo Travaglia, Torino, Fratelli Bocca, 1892

Veratti B., *Della mitigazione delle pene per le femmine delinquenti*, in *Opuscoli religiosi, letterarj e morali*, serie II, tomo I, Modena, 1863, p. 78 ss.

Relazione della Commissione della Camera dei deputati composta dai deputati P. S. Mancini-T. Villa sul progetto del Codice penale presentato alla Camera dei deputati da S. E. il ministro di grazia e giustizia Zanardelli, Torino, Unione tipografico-editrice, 1888

Relazione della commissione speciale composta dai senatori Vigliani, presidente, Ghiglieri, vicepresidente, Puccioni, segretario, Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico, Costa, Deodati, Errante, Eula, Majorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli e Pessina sul disegno di legge che autorizza il Governo del re a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei deputati e presentato al senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) nella tornata del 14 giugno 1888, Torino, Unione tipografico-editrice, 1888